MA.RIS.
COOPERATIVA SOCIALE

REGOLAMENTO

sulla

GOVERNANCE

REGOLAMENTO SULLA GOVERNANCE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni della legge e dello Statuto Sociale, le modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, la quale, intende garantire la più ampia partecipazione possibile dei soci al governo dell'impresa, a partire dalla nomina di un Consiglio di Amministrazione ampiamente rappresentativo della compagine sociale.

Art. 1 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della Cooperativa sono quelli previsti dalla legge e dallo Statuto. Tali organi sono:

1 l'Assemblea dei Soci;

2 il Consiglio di Amministrazione;

3 il Collegio Sindacale.

1.1 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo deliberante principale della Cooperativa. Le sue mansioni e il suo funzionamento sono regolati dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 dello Statuto sociale.

L'Assemblea nomina i membri degli altri organi sociali che, pertanto, nei limiti stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dall'Assemblea stessa, agiscono in rappresentanza della totalità dei Soci.

In particolare, spetta esclusivamente all'Assemblea in sede ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo;
2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
3) nomina l'organo amministrativo;
4) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;

6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera in merito a:

a) modifiche atto costitutivo e statuto;

b) nomina, sostituzione e fissazione poteri dei liquidatori.

Ciascun Socio ha il diritto di esprimere le proprie opinioni nella massima libertà e nel pieno rispetto dei propri diritti, dei suoi compagni, delle regole Statutarie, regolamentari e normative della Cooperativa. Le riunioni devono svolgersi nella più ampia libertà democratica. Il Socio ha il diritto/dovere di partecipare alle assemblee. La non partecipazione non libera il Socio dall'esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'apposito Albo da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. Ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia la quota posseduta.

1.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I compiti del Consiglio di Amministrazione, le modalità di nomina e le sue principali competenze e responsabilità sono determinate dalla legge e dallo Statuto (articoli 30,31,32).

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che in maggioranza devono essere soci, è stabilito dall'Assemblea.

I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi a partire dall'approvazione del presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione appena eletto nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente nomina un segretario, che può essere anche un membro al di fuori del Consiglio di Amministrazione.

I soci che vogliano essere messi a conoscenza dell'attività del Consiglio di Amministrazione possono fare richiesta dei verbali delle sedute mediante raccomandata scritta al segretario del Consiglio di Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Presidente.

Il Presidente la sottoporrà al primo Consiglio di Amministrazione utile che, nel caso non vi siano motivazioni ostative, per mezzo del segretario provvederà a comunicare per iscritto l'autorizzazione alla presa visione del verbale richiesto al socio o soci richiedenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi, ha il compito di vigilare affinché siano sempre rispettati lo Statuto e i Regolamenti e le leggi riguardanti la Cooperativa. Egli è tenuto a curare l'interesse e l'immagine della Cooperativa e a convocare il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta necessario.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio nonché, in caso di sua assenza, al Vicepresidente.

Al Presidente spettano le decisioni nei confronti di eventi straordinari che non consentano di convocare in tempo utile il Consiglio di Amministrazione. In questi casi dovrà comunque convocare quanto prima possibile il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle decisioni prese.

Agli amministratori è affidata la gestione della società. Al Consiglio, a titolo esemplificativo, spetta:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi;
c) compilare i regolamenti per sottoporli all'Assemblea;
d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
f) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi;
g) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di Legge o Statuto sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore aziendale. Questi provvede alla direzione generale della società, nominando a sua volta la struttura direttiva. Il Direttore opera esclusivamente in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

1.3 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è regolamentato dalle leggi e dallo Statuto sociale (art. 33 e 34). La retribuzione eventuale del Collegio Sindacale deve essere determinata dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio Sindacale esercita un'efficace azione di controllo e di garanzia, verso i Soci e verso terzi, della regolarità dell'operato del Consiglio di Amministrazione e della struttura direttiva. Oltre ai compiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, spetta al Collegio Sindacale di vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento, in particolare quando vi siano segnalazioni di mancata o errata applicazione.

Art. 2 COMMISSIONE ELETTORALE

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria nomina la Commissione elettorale per lo svolgimento di tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni.

La Commissione elettorale, composta da un numero dispari di membri, sarà formata da un Presidente più un massimo quattro membri, uno dei quali con funzioni di Segretario.

La Commissione elettorale, nello svolgimento delle proprie attività, potrà essere coadiuvata da un rappresentante di Legacoop Liguria, la Centrale Cooperativa cui aderisce Ma.Ris. Cooperativa Sociale, con funzioni di consulenza e supporto.

I membri della Commissione elettorale dovranno possedere i seguenti requisiti:

1) effettiva sussistenza del rapporto mutualistico;
2) adeguata esperienza professionale ed operativa;
3) equilibrata rappresentanza territoriale che tenga conto, laddove possibile, della distribuzione dei soci nel territorio di competenza.

I componenti della Commissione presenteranno la propria candidatura al Consiglio di Amministrazione uscente nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza di genere, tenuto conto che non possono rivestire cariche sociali né esservi candidati.

Art. 3 CANDIDATURE ALLA CARICA SOCIALE

Le candidature, pena inammissibilità, dovranno pervenire alla Presidenza della Commissione elettorale, istituita presso la sede legale della Cooperativa, almeno quindici giorni prima la data fissata per la convocazione dell'Assemblea di presentazione delle candidature ai soci, redatte e sottoscritte mediante l'apposita documentazione fornita dalla Commissione Elettorale.

Ciascuna candidatura dovrà essere sottoscritta da n. 20 soci iscritti nell'apposito registro alla data di presentazione. Ogni candidato dovrà presentare alla Commissione delega personale corredata di tutto il necessario al fine dell'ottenimento dei certificati relativi a casellario giudiziale.

Ciascun socio può sottoscrivere fino a un massimo di cinque candidature.

Il candidato alla carica elettorale non può sottoscrivere le candidature di altri soci/dipendenti.
In merito alle candidature presentate la Commissione verificherà:

1. il raggiungimento del numero di firme necessarie per la candidatura;
2. il possesso del requisito dell'onorabilità, così come previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. Europeo n. 1071/2009, dal D.D. 291/2011, e dal D. Lgs. 395/2000 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni;
3. la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti richiesti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni;
4. il rispetto della previsione statutaria per cui in capo alla maggioranza dei consiglieri sussista il rapporto associativo;

La Commissione provvederà ad escludere con decisione insindacabile le candidature inammissibili per i motivi sopra indicati.

Art. 4 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE

La convocazione dell'Assemblea elettorale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione uscente, viene inviata a tutti i Soci, a norma di Statuto come per l'Assemblea ordinaria.

A norma di Statuto, ogni Socio, se impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro Socio, il quale dovrà presentare alla Presidenza la dichiarazione

di delega firmata dal Socio delegante. Ciascun Socio può ricevere non più di cinque deleghe.

Art. 5 VOTAZIONI

Ogni elettore riceverà un'apposita scheda elettorale ed esprimerà il proprio voto contrassegnando con una crocetta i nomi prescelti tra quelli ivi indicati. Ogni Socio potrà esprimere un numero massimo di sette preferenze (contrassegnandole con una crocetta). In sede di votazione, la scheda che riporti un numero maggiore di preferenze sarà annullata.

Il Presidente dell'Assemblea sarà coadiuvato dalla Commissione elettorale per assicurare il corretto svolgimento e il rendiconto dell'elezione.

Art. 6 SCRUTINIO

La Commissione elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede allo spoglio delle schede votate e procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere.

Nella proclamazione degli eletti la Commissione, a prescindere dall'ordine di arrivo complessivo, dovrà tenere conto:

- della riserva di un posto a un candidato che non abbia superato i 40 anni di età (40 anni e 364 giorni);
- della riserva di genere per un minimo di quattro eletti;
- della distribuzione territoriale dei lavoratori qualora il numero dei soci superi le cento unità;
- di una rappresentanza di minimo tre soci votati e indicati dal gruppo di lavoratori afferenti alla Cooperativa Sociale Villa Perla Service, rendendo così il Consiglio di Amministrazione composto da dodici membri anziché nove, comunque garantendo una rappresentanza, della sopracitata Cooperativa, non inferiore al 25%.

In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il Socio con maggiore anzianità di adesione alla Cooperativa. In caso di eventuale ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
In caso di parità di preferenze con candidati non soci avranno la precedenza i candidati soci.

In caso di numero di candidature inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto solo dai candidati eletti senza procedere ad alcuna integrazione.

Art. 7 OPERAZIONI CONCLUSIVE

I risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile saranno riportati nel verbale di assemblea.

Alla prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione provvede il più anziano di età tra i Consiglieri eletti.

ALLEGATI

1. Modello presentazione candidatura corredato dalla raccolta firme necessarie
2. Delega richiesta certificato casellario giudiziale.